

----- Allegato "B" al n. 153/125 di Repertorio -----

----- STATUTO -----

----- Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE -----

È costituita una Fondazione denominata: -----

----- "FONDAZIONE SALA CLELIA E SALA ELSA - ETS" -----

con sede in Milano, Corso Buenos Aires n. 18. -----

La Fondazione è costituita per iniziativa della Fondatrice Maria Assunta De Peppo e trae origine dalla volontà e dal desiderio espresso in vita dalle sorelle Sala Clelia e Sala Elsa e per mantenere vivo il loro ricordo. -----

----- Art. 2 - SCOPI DELLA FONDAZIONE -----

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azioni volontarie ed erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. -----

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale della seguente attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. u, Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)provvedere, direttamente o indirettamente, all'assistenza ed al soccorso, anche domiciliare, di anziani e/o utenti bisognosi, auto e non auto sufficienti di ambo i sessi, che vivono in condizioni di povertà, promuovendo l'attuazione di iniziative assistenziali, ricreative, culturali, associative a favore dei medesimi, organizzando e coordinando le prestazioni di volontariato e di assistenza sociale svolte a loro favore da associazioni specializzate o da singoli cittadini. -----

È fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate in appresso. -----

La Fondazione ha inoltre lo scopo di migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone anziane e/o utenti che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale, e/o che presentano forti problemi derivanti dallo stato psicofisico, fornendo loro un'assistenza sociale, sociosanitaria e riabilitativa confacente alle loro necessità e predisponendo altresì un'adeguata attività preventiva. -----

La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interessi verso gli anziani e/o utenti residenti in Comuni della Regione Lombardia in cui la stessa ha i propri presidi o servizi assistenziali. -----

Sulla base di apposite convenzioni la Fondazione potrà affidare l'attuazione e la realizzazione di attività previste dai propri

programmi ad Enti pubblici privati, nonché deliberare con altre Fondazioni, Associazioni, Enti di diritto o di fatto, Comitati, persone fisiche o giuridiche che abbiano interessi o finalità simili o suscettibili di coordinamento con quelle della Fondazione. -----

Sono compresi negli scopi della Fondazione: -----

- l'allestimento di residenze socio-sanitarie assistenziali, strutture protette ed in genere ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane e/o utenti autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione: di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale; -----
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione. -----

È fatto divieto di distribuire in qualsiasi modo utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Al fine di attuare il suo scopo la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività: -----

- prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale e caritatevole nei limiti consentiti dalla legge; -----
- sovvenzionare, costituire o partecipare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione o Fondazione di natura caritatevole; -----
- intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere ed attuare lo scopo della Fondazione o procurare contributi al patrimonio della Fondazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, nei limiti di cui al Codice del terzo settore; -----
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, trasmissione, film, pamphlet, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione, connesso al perseguimento dello scopo della Fondazione; -----
- promuovere, organizzare, partecipare alla promozione ed all'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni connesse al perseguimento dello scopo della Fondazione; -----
- negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche e fisiche, connesse alla realizzazione dello scopo della Fondazione; -----

- acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, nei limiti di legge, al fine del reperimento dei mezzi utili e necessari allo svolgimento delle attività della Fondazione. ----

----- **Art. 3 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE** -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito: -----

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante; -----
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio; -----
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio; -----
- d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio. -----

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone: ----

- a) dei redditi del patrimonio di cui sopra; -----
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo; -
- c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione; -
- d) da redditi derivanti da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente; -----
- e) dall'esercizio di attività accessorie, connesse e strumentali agli scopi della Fondazione. -----

----- **Art. 4 - ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE** -----

A carico della Fondazione, per espressa volontà della Fondatrice, sono posti i seguenti oneri: -----

- manutenzione e conservazione della cappella cimiteriale della famiglia Sala esistente nel cimitero del Comune di Lanzo Torinese (TO); -----
- fornitura e posa di fiori nell'interno della Cappella, nelle principali ricorrenze dell'anno, seguendo in ciò le consuetudini locali; -----
- celebrazione annuale ad in perpetuo di Ufficio Funebre in suffragio di tutti i morti della famiglia Sala. -----

----- **Art. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE** -----

Sono organi della Fondazione: -----

- a) il Presidente; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- ç) il Vice-Presidente, ove nominato; -----
- d) il Revisore contabile o il Collegio dei Revisori. -----

Sovrintende all'organizzazione della Fondazione la -----  
figura del Segretario. -----

----- **Art. 6 - IL PRESIDENTE** -----

La Fondatrice sarà di diritto, vita sua natural durante, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed avrà diritto di nominare gli altri componenti del Consiglio per il periodo determinato all'atto della nomina o, in mancanza, a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Nel caso di morte della Fondatrice, avrà diritto di entrare a far parte del Consiglio, nello stesso ruolo da essa rivestito, il coniuge non separato o uno degli eredi legittimi prescelto dal Consiglio di Amministrazione. -----

In caso di dimissioni del Presidente, egli stesso nominerà il suo successore, tenendo presente quanto sopra precisato. -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio, anche valendosi dell'ausilio del Segretario, ed esercita i poteri che lo stesso gli delega di volta in volta e secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del presente Statuto, ed in particolare:

- firma gli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e quelli di ordinaria amministrazione; -----
- vigila sul buon andamento della gestione amministrativa; -----
- vigila sull'osservanza delle regole contenute nello statuto e interpreta le stesse in caso di dubbi applicativi. -----

Il Presidente in caso di necessità ed urgenza può compiere qualsiasi tipo di atto che si renda necessario nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro 20 giorni dalla sua adozione. -----

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente. -----

----- **Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da tre membri, nominati dal Presidente ai sensi del precedente art. 6 del presente statuto. -----

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare: -----

- delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione; -----
- redige ed approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo; -----
- delibera sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio; -----
- elegge il Vice-Presidente e il Segretario e ne stabilisce la

durata della carica all'atto della nomina; -----  
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo una volta esaurita la fase di liquidazione; -----  
- nomina di uno o più liquidatori. -----

Le competenze elencate non sono delegabili. -----  
Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. -----

----- **Art. 8 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ritenga opportuno convocarlo. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un Consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima della data della riunione con lettera raccomandata o per telegramma, telefax o posta elettronica e, in caso di urgenza, fatto pervenire almeno due giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. -----

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. -----

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero in mancanza da persona designate dal Consiglio stesso, oppure, ove designato, dal Vice-Presidente. -----

Il Consiglio può riunirsi in ogni luogo in Italia o all'estero. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. -

----- **Art. 9 - IL VICE-PRESIDENTE** -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice-Presidente della Fondazione, ove nominato. -----

La rappresentanza della Fondazione, tuttavia, potrà essere attribuita al Vice Presidente, solo previa delibera ad hoc del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Art. 10 - IL SEGRETARIO** -----

Il Segretario sovrintende all'organizzazione della Fondazione

ed in particolare cura con il Presidente l'esecuzione delle delibere del Consiglio nonché alla gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo ed i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente. -----

----- **Art. 11 - INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE** -----

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, che devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio potrà, tuttavia, stabilire emolumenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e per gli eventuali consulenti nominati in relazione alle mansioni ed agli incarichi relativi ad attività connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia. -----

Il Consiglio, inoltre, potrà attribuire al Segretario un emolumento annuale nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia. -----

----- **Art. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO** -----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. -----

----- **Art. - 13 BILANCIO SOCIALE** -----

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 1.000.000 (unmilione), dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche e sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. -----

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 100.000 (centomila) annui dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli eventuali dirigenti. -----

----- **Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO** -----

Il controllo sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione è svolto da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e di due

supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico sono organi di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, hanno in qualsiasi momento accesso agli atti amministrativi e ne controllano la regolarità, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni ed eventuali verifiche di sorta. -----  
I membri effettivi del Collegio o il Revisore Unico partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. -----  
I membri del Collegio o il Revisore Unico sono rieleggibili, durano in carica un triennio e comunque fino alla nomina dei successori. -----  
La nomina dei membri del Collegio di Revisione o del Revisore Unico spetta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. -----  
Ai membri del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico spetta un compenso, che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge, nonché il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione. -----  
Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica. -----

----- **Art. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

Salvo il disposto di cui all'art. 30, comma 6 CTS, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nel caso in cui superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:  
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero); ----  
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero); -----  
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità. -----  
L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----  
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. del codice civile. -----

----- **Art. 16 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI** -----

La Fondazione, oltre alle scritture prescritte dagli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice del Terzo settore, dovrà essere munita di: -----  
a) libro degli associati o aderenti; -----  
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto

